

STATUTO

INDICE

Art. 1	Denominazione
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Sede
Art. 4	Domicilio
Art. 5	Durata
Art. 6	Capitale sociale
Art. 7	Versamenti e finanziamenti soci
Art. 8	Controllo analogo
Art. 9	Competenze dell'assemblea
Art. 10	Convocazione dell'assemblea
Art. 11	Modalità di svolgimento dell'assemblea
Art. 12	Organo di amministrazione della società
Art. 13	Compiti e modalità operative dell'Amministratore unico
Art. 14	Collegio sindacale e controllo contabile
Art. 15	Organismo di Vigilanza
Art. 16	Organi e compensi
Art. 17	Bilancio
Art. 18	Scioglimento
Art. 19	Clausola arbitrale
Art. 20	Trasparenza Amministrativa
Art. 21	Rinvio
	Norma transitoria

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata

"ATENEO BERGAMO s.p.a."

preposta allo svolgimento di prestazioni, di seguito meglio individuate, riservate in modo esclusivo all'Università di Bergamo.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione dei beni e servizi strumentali rivolti all'Università di Bergamo nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione e la gestione, in proprio e per conto di terzi, di immobili di qualunque tipo, genere e specie, ad uso e servizio dell'Università di Bergamo;
- la elaborazione, la realizzazione, l'acquisizione, la fornitura e la gestione, di programmi e servizi informatici in genere, per lo svolgimento di attività proprie dell'Università di Bergamo;
- la gestione delle attività di servizio generale dell'Università di Bergamo, che non rientrino nelle sue specifiche ed esclusive funzioni.

La società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che apparirà utile per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti ancorché aventi oggetto analogo, affine o connesso alla propria.

Per il conseguimento dello scopo sociale ATENEO BERGAMO s.p.a. informerà la propria attività all'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi dell'Università di Bergamo.

Articolo 3

Sede

La sede della società è stabilita in Bergamo.

Potranno essere istituiti e soppressi uffici, filiali, agenzie o rappresentanze sul territorio di azione dell'Università di Bergamo.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 5

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 24.400.000,00, totalmente detenuto dall'Università di Bergamo, suddiviso in numero 24.400 (ventiquattromilaquattrocento) azioni da nominali Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.

Nel caso di aumento di capitale, non potranno in ogni caso entrare a far parte della società soggetti privati.

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione al socio Università degli Studi di Bergamo di determinate attività sociali.

Articolo 7

Versamenti e finanziamenti soci

La società può acquisire dal socio versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con il socio finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dal socio anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 8

Controllo analogo

L'Università di Bergamo esercita sulla società un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi interni e ciò in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società che è impegnata a fornire tutta la necessaria collaborazione per garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria.

Per favorire l'esercizio del controllo analogo, la società si impegna ad osservare quanto segue:

- operare sulla base di quanto strettamente definito dalla convenzione e dal contratto di servizio per la gestione dei servizi strumentali, stipulati con l'Università;
- informare costantemente la propria attività secondo quanto previsto dalla programmazione annuale definita dalla Direzione Generale dell'Università, che dovrà contenere obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, discendenti dal bilancio di previsione dell'Università approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- realizzare oltre l'80% del fatturato per lo svolgimento di compiti affidati dall'Università; fermo tale limite, potrà svolgere attività per conto di terzi soggetti a condizione che la sua realizzazione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza; il mancato rispetto del limite quantitativo sopra indicato, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile;
- predisporre un programma di monitoraggio per la valutazione del rischio di crisi aziendale;

- elaborare una relazione annuale sul governo societario, comprendente anche l'esito del monitoraggio di cui sopra, a chiusura dell'esercizio sociale. La relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della società e dell'Università insieme al bilancio d'esercizio da trasmettere altresì alla struttura competente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rispettare, nell'acquisto di lavori, beni e servizi la disciplina prevista per i contratti pubblici;
- assicurare il massimo livello di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9

Competenze dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata, funziona e delibera, in via ordinaria e straordinaria, nei casi e nei modi di legge e del presente statuto.

L'assemblea ordinaria ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare l'Amministratore unico;
- nominare i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso dell'Amministratore, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci;
- attivare nuovi servizi;
- acquisire, realizzare, ristrutturare o cedere immobili;
- assumere prestiti.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche di statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri e dei compensi del soggetto liquidatore;
- la proroga della durata della società.

Le decisioni assunte in sede assembleare saranno adottate a seguito di specifico provvedimento dispositivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 10

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico, ovvero su richiesta del socio Università di Bergamo, in luogo anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale.

Art. 11

Modalità di svolgimento dell'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale controllare il diritto ad intervenire all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio nominato dall'Amministratore unico.

Articolo 12

Organo di amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'assemblea, previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

L'Amministratore dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore unico è rieleggibile.

In caso di cessazione dalla carica, l'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore

unico è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che compie, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore unico non può essere dipendente dell'Amministrazione controllante o vigilante e, per la sua nomina, si applicano le norme in materia di inconfiribilità, incompatibilità e proroga di incarichi previste dalla normativa vigente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Amministratore unico, le relative funzioni vicarie sono esercitate dal Direttore operativo, se nominato, ovvero da uno dei Responsabili di struttura della società.

Articolo 13

Compiti e modalità operative dell'Amministratore unico

All'Amministratore unico spetta la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio. Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale ad eccezione di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservati all'assemblea.

L'esercizio dei poteri di gestione è subordinato al rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dall'Università e nell'osservanza di quanto previsto all'art. 8 del presente statuto.

L'inosservanza delle predette direttive o l'assunzione di atti in assenza delle predette deliberazioni, costituisce motivo di revoca, ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, dell'amministratore.

L'Amministratore unico dovrà:

- predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea;
- redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio e da trasmettere alla struttura competente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- adottare con immediatezza i provvedimenti necessari al fine di pervenire all'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanamento, qualora dal monitoraggio del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale.

La mancata adozione di provvedimenti adeguati, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

Rientra nelle competenze dell'Amministratore unico l'organizzazione complessiva dell'attività operativa della società e l'adozione di qualsiasi regolamento ritenuto necessario.

Gli atti dell'Amministratore unico sono riportati in un apposito verbale, conservato agli atti della società.

Articolo 14

Collegio sindacale e controllo contabile

La gestione della società è controllata da un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del collegio ed il Presidente sono nominati dall'assemblea, così come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è compensato con un

emolumento annuo determinato dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale è retto dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 15

Organismo di Vigilanza

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Amministratore unico.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di tre membri.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al Collegio Sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Amministratore unico provvede alla loro sostituzione con proprio atto. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione della società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Amministratore unico all'atto della nomina.

Art. 16

Organi e compensi

L'assemblea attribuisce all'Amministratore unico un compenso annuo per l'attività svolta entro i limiti previsti dallo specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' in ogni caso vietato:

- istituire Organi diversi da quelli previsti dalla norme generali sulle società;
- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

Articolo 17

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso, qualora particolari esigenze relative

alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Il bilancio è accompagnato da una relazione nella quale l'Amministratore Unico illustra l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato e dà conto degli aspetti riguardanti il governo societario e gli strumenti di monitoraggio e controllo adottati.

Il bilancio, con la relativa relazione, deve essere pubblicato sul sito istituzionale della società e trasmesso alla competente struttura attivata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a quando questa ha raggiunto 1/5 del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Articolo 18 Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

I beni ed il residuo fondo che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, verranno devoluti a sostegno dell'attività dell'Università degli Studi di Bergamo.

Articolo 19 Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda, s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 20

Trasparenza Amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

La società adotta il proprio Piano Triennale Anticorruzione ed individua il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto e precisato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

NORMA TRANSITORIA

La norma prevista dagli artt. 12 e 13 del presente statuto relativa all'amministratore unico acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea che approva il bilancio che chiude al 31 dicembre 2016.

Sino a tale data rimangono valide per l'organo amministrativo le seguenti norme:

*** Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri. Almeno quattro quinti dei componenti dovranno essere designati dall'Università.

L'assemblea procederà alla nomina del consiglio di amministrazione determinando il numero dei suoi componenti.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del Codice Civile.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

*** Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'assemblea, e tenendo conto di quanto in appresso specificato.

L'esercizio dei poteri di gestione è subordinato al rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dall'Università.

Tali atti di indirizzo e direttiva dovranno contenere il piano degli investimenti nonché la tipologia dei servizi da erogare.

In particolare il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare l'attivazione di nuovi servizi, l'acquisizione di immobili e la loro realizzazione o ristrutturazione, nonché l'assunzione di prestiti senza la preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci che dovrà tenere in considerazione le indicazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'inosservanza delle predette direttive o l'assunzione di atti in assenza delle predette deliberazioni costituisce motivo di revoca, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Università, semestralmente, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per le dimensioni o per le questioni affrontate.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare delibera sulla promozione di azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione o revocazione, in materia di compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri rituali, irrituali ed amichevoli compositori, nonché avvocati e procuratori alle liti.

* Vice presidente e amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nomina un vice presidente e uno o più amministratori delegati.

Le cariche di presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

* Delega di poteri

Al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato possono essere conferiti i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione, con esclusione di quelli inerenti alle assunzioni e cessioni di partecipazioni, alle operazioni immobiliari, alle prestazioni di garanzie, specie ipotecarie, poteri che rimangono tassativamente riservati alla competenza del consiglio di amministrazione, il quale valuterà e delibererà di volta in volta al riguardo.

* Adunanze del consiglio di amministrazione

Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza dal vice presidente, se nominato, oppure dal più anziano degli amministratori delegati, se nominati, o in loro mancanza dall'amministratore più anziano per età.

Le adunanze saranno valide con la presenza della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Tuttavia, nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di membri, essi decadono tutti dall'ufficio nel caso di disaccordo per la revoca dell'amministratore o degli amministratori delegati.

*** Convocazione e riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione della società sarà convocato, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni qualvolta ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione comunque dovrà essere convocato almeno ogni 180 giorni al fine di relazionare in ordine al generale andamento della gestione aziendale.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire da luogo remoto a distanza utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo.

Deve tassativamente essere assicurata:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- c) la possibilità di intervento per ciascuno dei partecipanti alla riunione, la possibilità di colloquiare e consultarsi con tutti gli altri partecipanti, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti, appunti e documenti in genere, venendo assicurata con testualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare.

Gli interventi a distanza debbono essere tutti e per intero registrati audiovisivamente e la loro registrazione deve essere conservata fino al momento di approvazione del verbale della riunione.

*** Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano

specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Modificato con atto notaio Dott. Armando Santus 55262/25154 rep.del 20.12.2016